

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 959 DEL 28/05/2026

O G G E T T O

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA SOCIETA' KOS CARE SRL, CON SEDE OPERATIVA AD ARCUGNANO (VI), PER LA GESTIONE DI UNA C.T.R.P. AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE E DI UNA C.T.R.P. AD INTENSITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA – AREA SALUTE MENTALE. TRIENNIO 01/06/2026 – 31/05/2029.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1018/26

Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 897 del 25/05/2023 è stato approvato l'accordo contrattuale, per il triennio 01/06/2023-31/05/2026, tra l'AULSS 8 Berica e la Società Kos Care srl, con sede legale a Milano (P.IVA 01148190547), per l'accoglienza di pazienti psichiatrici in due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP), rispettivamente ad alta intensità assistenziale e ad attività assistenziale intermedia, con sedi operative ad Arcugnano (VI) in Via Costacolonna n. 6.

Detto accordo, che è stato stipulato secondo lo schema tipo regionale approvato con DGR n. 1438 del 05/09/2017 per regolare i rapporti giuridici ed economici tra le Aziende ULSS e gli Enti titolari di unità di offerta accreditate, che erogano prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, scadrà il prossimo 31 maggio 2026.

Come noto, la programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale in materia di residenzialità extraospedaliera – area salute mentale - è stata disciplinata con DGRV n. 1673 del 12/11/2018, che ha definito le dotazioni massime di posti letto di strutture sanitarie e socio sanitarie per ciascuna Azienda ULSS, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie giornaliere per utente, il sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, gli strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi.

La Società Kos Care srl si è inserita in questa programmazione quale titolare di due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP) articolate come segue:

- n. 6 posti letto di CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A);
 - n. 14 posti letto di CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B);
- accreditate con DGRV n. 398 del 7/04/2023.

Con il presente provvedimento, l'AULSS 8 Berica propone il rinnovo contrattuale per il periodo 01/06/2026 – 31/05/2029, regolato dall'allegato accordo (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'accoglienza residenziale nelle suddette CTRP di tipo A e CTRP di tipo B, per complessivi 20 posti letto accreditati e come sopra articolati.

L'accordo dettaglia le procedure di accoglienza e di gestione degli ospiti, declina gli impegni dei contraenti e le modalità di verifica e di controllo.

Si rappresenta inoltre che, in questo frattempo, è intervenuta la DGRV n. 1299 del 14/11/2024, con la quale sono state aggiornate le tariffe delle unità di offerta residenziali extraospedaliere dell'area salute mentale per gli anni 2024 – 2025 – 2026, recepite con deliberazione aziendale n. 450 del 13/03/2025.

Ne consegue che, per l'accoglienza presso le sotto specificate unità di offerta, saranno applicate le rette giornaliere pro capite di seguito indicate, poste interamente a carico del servizio sanitario secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza:

CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A)	✓ € 204,98
CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B)	✓ € 157,78

Ciò premesso, si prevede che per effetto dell'applicazione del nuovo accordo contrattuale, valevole per il triennio 01/06/2026 – 31/05/2029, maturerà una spesa complessiva a carico di questa ULSS di € 3.768.924,80, articolata come segue:

- per l'anno 2026 (dal 01/06/2026) € 735.903,20
- per l'anno 2027 € 1.255.162,00
- per l'anno 2028 € 1.258.600,80
- per l'anno 2029 (fino al 31/05/2029) € 519.258,80

Si ricorda, infine, che, con deliberazione n. 1289 del 27/07/2023, è stata disposta la fornitura diretta dei farmaci di classe A. a favore dei pazienti ospiti delle due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette, per complessivi 20 posti letto, approvando il protocollo operativo.

Si dà atto che detta modalità, alternativa all'assistenza farmaceutica convenzionata (farmacie territoriali) permette all'Azienda di contenere la spesa e di assicurare un più puntuale monitoraggio della fornitura dei farmaci in questione.

Detta modalità si intende pertanto estesa anche in vigore del nuovo accordo contrattuale, allegato al presente provvedimento, confermano il protocollo operativo in atto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare l'allegato accordo contrattuale (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Società Kos Care srl, con sede legale a Milano, P.IVA 01148190547, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la gestione di:
 - n. 6 posti letto di CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A)
 - n. 14 posti letto di CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B),
con sede ad Arcugnano (VI) in Via Costacolonna n. 6;
2. di precisare che l'accordo di cui al punto precedente decorre dal 01/06/2026, ha durata triennale con scadenza il 31/05/2029;
3. di prendere atto che le rette giornaliere applicate, interamente a carico del servizio sanitario secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza, sono le seguenti:

CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A)	✓ € 204,98
CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B)	✓ € 157,78

4. di approvare la spesa complessiva a carico di questa ULSS di € 3.768.924,80, per il triennio 01/06/2026 – 31/05/2029, di cui € 735.903,20, relativa al periodo 1/06/2026 - 31/12/2026, è già stata prevista al conto 5504000016 “Prestazioni psichiatria in CTRP”, mentre per le annualità successive sarà tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio preventivo come segue:
 - per l’anno 2027 € € 1.255.162,00
 - per l’anno 2028 € € 1.258.600,80
 - per l’anno 2029 (fino al 31/05/2029) € 519.258,80;
5. di confermare la fornitura diretta dei farmaci di classe A a favore dei pazienti ospiti delle due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette, per complessivi 20 posti letto, secondo il protocollo operativo già approvato con deliberazione n. 1289 del 27/07/2023, come spiegato in premessa;
6. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato alla vigilanza sulle attività oggetto dell’accordo contrattuale di cui trattasi;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA SOCIETA' KOS CARE SRL, CON SEDE OPERATIVA AD ARCUGNANO (VI), PER LA GESTIONE DI UNA C.T.R.P. AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE E DI UNA C.T.R.P. AD INTENSITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA- AREA SALUTE MENTALE. TRIENNIO 01/06/2026 – 31/05/2029.

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, Codice fiscale 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore Peter Assembergs, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS

E

L'Ente Società "Kos Care" s.r.l. (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Milano, Partita IVA 01148190547, nella persona del sig. Stefano Garelli, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Premesso che:

- la Regione Veneto con L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica o di diritto privato;
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'art. 15, comma 1 della L.R. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'art. 17, comma 1 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'art. 17, comma 2 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'art. 17, comma 3 della L.R. n. 22 del 2002 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’art. 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità di tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- la tariffa massima applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV n. 1299 del 14/11/2024;
- il Soggetto *“Kos Care”* s.r.l., con sede operativa ad Arcugnano (VI), è in possesso:
 - dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della L.R. 22/2002 con Decreto dirigenziale dell’Azienda Zero n. 37 del 14/02/2023 per 14 posti letto di CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B), e con Decreto dirigenziale dell’Azienda Zero n. 43 del 14/02/2023 per 14 posti letto di CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A);
- dell’accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 22/2002, rilasciato con DGRV n. 398 del 07/04/2023 per:
 - n. 14 posti letto di CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B)
 - n. 6 posti letto di CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A) con sedi ad Arcugnano (VI) in Via Costacolonna n. 6;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1-Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP):

- n. 1 Comunità di tipo A, ad alta intensità assistenziale per n. 6 posti
- n. 1 Comunità di tipo B, ad intensità assistenziale intermedia per n. 14 posti,

collocate nella sede di Arcugnano (VI) in Via Costacolonna n. 6.

Nelle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette vengono erogate le prestazioni sanitarie rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per queste specifiche tipologie di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale

nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2-Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS della Regione Veneto e del Ministero competente;

Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto erogatore.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Per ogni utente accolto presso le CTRP suddette l'Azienda corrisponderà l'ammontare giornaliero di:

- € 204,98 per l'accoglienza in CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A)
- € 157,78 per l'accoglienza in CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B).

La retta complessiva rimarrà invariata per l'intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il soggetto accreditato si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l'accoglienza in detta specifica unità di offerta.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all'art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 – Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° giugno 2026 e ha durata triennale e rimane in vigore fino all'adozione del successivo atto.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell'accreditamento istituzionale per il funzionamento delle Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il soggetto erogatore accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Art. 11 – Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90. In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 12 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per la Società Kos Care srl
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 -Oggetto, 2-Obblighi del Soggetto accreditato, 7-Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10-Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Per la Società Kos Care srl
Il Legale Rappresentante

DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA SOCIETA' KOS CARE SRL, CON SEDE OPERATIVA AD ARCUGNANO (VI), PER LA GESTIONE DI UNA C.T.R.P. AD ALTA INTENSITA' ASSISTENZIALE E DI UNA C.T.R.P. AD INTENSITA' ASSISTENZIALE INTERMEDIA- AREA SALUTE MENTALE. TRIENNIO 01/06/2026 – 31/05/2029.

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di due Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette (CTRP), con sedi ad Arcugnano (VI) in Via Costacolumna n. 6, articolate come segue:

- n. 1 CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A) per 6 posti letto
- n. 1 CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B) per 14 posti letto,

accreditate con DGRV 398/2023.

Si tratta di unità di offerta sanitarie dell'area salute mentale, destinate a pazienti con necessità di intervento terapeutico-riabilitativo prolungato ed in regime di residenzialità extra-ospedaliera, in situazioni di gravità per le quali non risulti utile un ricovero ospedaliero.

Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione

Nella CTRP di tipo A e nella CTRP di tipo B potranno essere accolti adulti necessariamente affetti principalmente e continuativamente da psicopatologia rilevante, che abbiano risorse attivabili con adeguati interventi terapeutico riabilitativi e/o assenza o precarietà del supporto familiare.

Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso e autorizzazione del Direttore di Dipartimento di Salute Mentale.

Ai sensi della DGRV 1673/2018 la durata massima del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è fissata in:

- per la CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A) per 6 posti letto: 18 mesi, prorogabili al massimo di altri 6 con rivalutazione in UVMD,
- per la CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B) per 14 posti letto: 36 mesi prorogabili al massimo di altri 12 con rivalutazione in UVMD;

salvo sopravvenuti obblighi normativi o interpretativi da parte della Regione Veneto.

Art. 3 – Il personale

In ottemperanza a quanto fissato con DD.G.R.V. nn. 1616/2008, 748/2011 e 1673/2018, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari a:

- per la CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A) per 6 posti letto: 1,25/1
- per la CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B) per 14 posti letto: 0,9/1.

In particolare deve essere assicurata un'adeguata presenza programmata per le seguenti figure professionali:

- Medico psichiatra
- Psicologo-psicoterapeuta
- Infermiere
- Assistente Sociale
- Educatore-animatore (o tecnico della riabilitazione psichiatrica)
- Operatori socio sanitari e/o Operatore tecnico assistenziale.

Devono essere garantite le attività amministrative e di segreteria.

Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore

La Società Kos Care srl si impegna a:

- collaborare attivamente per la definizione dei nuovi inserimenti presso le CTRP di tipo A e la CTRP di tipo B, oggetto di accordo contrattuale;
- collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l'attività ordinaria della Comunità deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi;
- identificare le unità di offerta Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta nella Carta dei Servizi, dettagliando l'insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nelle strutture;
- impiegare personale con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici, altre CTRP);
- dare continuità di presenza nelle CTRP del medesimo personale;
- presentare al Medico Psichiatra referente del DSM il piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l'accreditamento, prevedendo idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori delle CTRP ad eventuali iniziative di formazione attivate dall'Azienda;
- provvedere all'eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l'Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri (ad esclusione dell'assistenza di tipo continuativo presso reparti ospedalieri da parte del personale delle CTRP, anche per i soggetti in misura di sicurezza);
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) come previsto dalla normativa sull'accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività della Comunità.

Art. 5 – Impegni dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS 8 "Berica" si impegna a garantire quanto segue:

- verifica l'attuazione dei PTRP degli utenti;
- esegue un monitoraggio clinico psichiatrico sugli ospiti della struttura.

Art. 6 – Verifica di conformità

La verifica di conformità viene disposta con periodicità annuale dal Direttore del DSM o suo delegato per accertare:

- il rispetto delle condizioni fissate dall'accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).

I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati al Soggetto erogatore per l'accettazione e la relativa sottoscrizione.

Entro i successivi quindici giorni la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza dell'accordo, il Soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.

Art. 7 – Sistema informativo

L'Azienda ULSS, in collaborazione con il Soggetto erogatore, tiene aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni oltre che tutte le informazioni degli applicativi APT e STS.

Art. 8 – Fatturazione del servizio e pagamenti

La Società Kos Care srl emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dall'elenco mensile delle persone rispettivamente accolte nella CTRP di tipo A e nella CTRP di tipo B, residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica.

In applicazione di quanto tariffato con DGRV 1299/2024 e all'art. 2 del presente documento tecnico circa l'appropriatezza del tempo di permanenza, per ogni utente accolto presso le CTRP suddette l'Azienda corrisponderà l'ammontare giornaliero di:

- € 204,98 per l'accoglienza in CTRP ad alta intensità assistenziale (CTRP di tipo A)
- € 157,78 per l'accoglienza in CTRP ad intensità assistenziale intermedia (CTRP di tipo B).

In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo sono considerate presenza al 100% per quanto attiene le prime tre giornate di assenza continuativa. Dal quarto giorno la retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.

In caso di assenza viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese continuativo di assenza, l'inserimento è da intendersi concluso.

Il progetto di inserimento in struttura può comunque essere rivalutato dal medico psichiatra di riferimento per definire l'eventuale prosecuzione dello stesso e, in questo caso, lo psichiatra produrrà in tempo utile una relazione con le motivazioni della necessità del proseguimento dell'inserimento.

La prosecuzione del progetto, e il mantenimento della retta ridotta per assenza oltre il trentesimo giorno devono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.

L'Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche, circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente erogatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.

L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per la Società Kos Care srl

Il Legale Rappresentante
